

Società di Gestione

- elenco allegato -

p.c.:

ENAC – Direzione Centrale Vigilanza Tecnica

ENAC - Direzione Regolazione Aeroporti e Spazio Aereo

ENAC – Direzione Operazioni Nord Ovest

ENAC – Direzione Operazioni Nord Est

ENAC – Direzione Operazioni Centro

ENAC – Direzione Operazioni Sud

ASSAEROPORTI assaeroporti@pec.it

Oggetto: Regolamento (UE) n. 139/2014.
Aggiornamento della Certification Basis (CB).

Come noto - secondo il Regolamento (UE) n. 139/2014 (d'ora in avanti Regolamento) - la definizione e la successiva notifica, da parte dell'Autorità, della Certification Basis (CB) rappresentano elemento fondamentale del processo di certificazione/conversione dei certificati di aeroporto.

La CB deve tuttavia intendersi come documento dinamico, da mantenere costantemente aggiornato - anche successivamente alla conclusione del processo di certificazione o conversione - sia in relazione ad eventuali successive modifiche delle caratteristiche fisiche dell'aeroporto (ivi incluso il caso dei rientri di eventuali DAAD) sia con riguardo alla pubblicazione di nuove specifiche di certificazione (CS) o della modifica di quelle esistenti, secondo quanto previsto dal Regolamento all'ADR.OR.B.050.

Si evidenzia che la variazione della CB rientra in ogni caso tra le modifiche che richiedono la preventiva approvazione da parte dell'Autorità (cfr. ADR.OR.B.040 punto (a) e correlato AMC1) e, pertanto, la richiesta di aggiornamento deve essere formulata in accordo alle previsioni di cui ai punti (e) ed (f) dell'ADR.OR.B.040.

La proposta di aggiornamento dovrà essere presentata, per la prescritta approvazione, alla Direzione Operazioni competente utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito istituzionale ENAC al seguente indirizzo:

[https://www.enac.gov.it/Aeroporti_e_Compagnie_Aeree/Aeroporti_italiani/Regolamento_\(UE\)_n-9-139-2-2014/index.html](https://www.enac.gov.it/Aeroporti_e_Compagnie_Aeree/Aeroporti_italiani/Regolamento_(UE)_n-9-139-2-2014/index.html).

Il documento dovrà riportare - negli appositi campi - il riferimento della revisione, la relativa data e la motivazione della modifica.

Ciò premesso, si rappresenta che in caso di emissione di nuove specifiche di certificazione o di emendamento di specifiche esistenti da parte di EASA, la



Certification Basis dovrà essere aggiornata in esito alla verifica di impatto effettuata dal Gestore sulla CB vigente.

Nello specifico, si possono configurare tre diversi casi, di seguito illustrati:

- 1) La nuova CS (o la modifica della CS esistente) non è applicabile all'aeroporto considerato; in questo caso, non vi è alcun impatto sulla CB e sarà sufficiente inserire "N/A" nell'apposito campo del form.
- 2) La nuova CS (o la modifica della CS esistente) è applicabile all'aeroporto considerato ed è possibile dimostrarne la conformità senza la necessità di realizzare particolari interventi; in tal caso - previa verifica positiva da parte dell'ENAC della dimostrazione di conformità fornita dal Gestore nell'ambito della valutazione a corredo della richiesta di modifica - la Base di Certificazione sarà aggiornata al fine di includervi la nuova CS indicando la conformità alla stessa con l'inserimento di "YES" nell'apposito campo del form.
- 3) La nuova CS (o la modifica della CS esistente) è applicabile all'aeroporto considerato, ma al fine di garantire la conformità alla CS, potrebbe essere necessaria la realizzazione di interventi infrastrutturali in un arco temporale da definire in relazione all'entità ed alla natura della modifica. In questo caso, il Gestore dovrà anche proporre alla competente Direzione Operazioni, nell'ambito della valutazione a corredo della richiesta di modifica, le tempistiche e le modalità che intende adottare ai fini dell'adeguamento; la relativa data, una volta accettata dalla suddetta Direzione, sentita la Direzione Centrale Vigilanza Tecnica, dovrà essere inserita nella CB, nel campo "Note" della relativa CS, preceduta dalla dicitura "*Adeguamento previsto entro il ...*", mentre nel campo "Conformità alla CS" dovrà essere riportata la dicitura "NO". Resta ovviamente ferma la possibilità - per il Gestore - di proporre, ove ne ricorrano le condizioni, un ELoS o di richiedere una Special Condition ai sensi di quanto previsto dal Regolamento e secondo le modalità indicate nelle LG ENAC 2016/002-APT.

In ogni caso, al fine di garantire nel tempo la coerenza della CB rispetto al quadro normativo di riferimento, le proposte di modifica dovranno essere formulate dai Gestori interessati, ove possibile, entro 60 giorni dalla pubblicazione della correlata Decision EASA.

Si coglie infine l'occasione per evidenziare che la modifica della CB risulta altresì necessaria a seguito del rientro di non conformità già oggetto di DAAD in fase di rilascio/conversione del certificato, al fine di annotare sul documento la conseguita piena conformità alla CS interessata. In quest'ultimo caso, il Gestore - una volta completati gli adempimenti necessari alla chiusura del DAAD - trasmetterà alla Direzione Operazioni competente la proposta di modifica della CB unitamente alle evidenze utili a supportare la dimostrazione di conformità.

Distinti saluti.

Il Direttore Centrale

Ing. Giuseppe Daniele Carrabba

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)